



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

IL DIFFERIMENTO QUINQUENNALE DELL'ESTINZIONE DI SOCIETA' NON È RETROATTIVO

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – Sezione 5,
Sentenza del 28.11.2025 dep. il 11/12/2025, n. 3852/2025

Composizione

Pres. Sardiello - Est. Epifani

159 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI,
DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE

Società cancellata dal registro delle imprese - Art. 28, comma 4, del d.lgs. n.
175/2014 - Differimento quinquennale del termine di cessazione ai fini
impositivi - Disposizione di natura sostanziale - Conseguenze - Irretroattività.

Massima

L'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 è norma che non ha valenza
interpretativa (nemmeno implicita) ed è priva di efficacia retroattiva, sicché la
cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese avvenuta
anteriamente al 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del citato d.lgs.
n. 175/2014) determina l'estinzione dell'ente e, non operando il differimento
quinquennale a fini impositivi, esclude ogni responsabilità della società per
obbligazioni tributarie successivamente maturate.

Rif. normativi

Art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014
Art. 2495 c.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 27/12/2024, n. 34549 (Rv. 673266 - 01) – VEDI
Cass., Sez. 6-5, 21/2/2020, n. 4536 (Rv. 657323 - 01) – VEDI
Cass., Sez. 5, 25/5/2025, n. 13862 (Rv. 675092 - 01) – VEDI

Anno pubbl.

2025